



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale

Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://usrfvg.gov.it/>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali del Friuli Venezia Giulia

Ai Dirigenti degli Uffici II e III del Friuli Venezia Giulia

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Friuli Venezia Giulia

All'Albo e Sito

Oggetto: Mobilità intercompartimentale e comandi. Richieste presentate dal personale della scuola (docenti ed ATA).

Pervengono agli Uffici di questo USR da parte del personale scolastico, istanze di nulla osta per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia, il personale del comparto scuola è, al momento, escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale in quanto i trasferimenti di mobilità intercompartimentale sono consentiti, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 esclusivamente per i comparti per i quali sono *vigenti disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato*.

Come è noto il personale appartenente al Comparto scuola non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni, così come richiamato dalla nota prot.n. AOODGPER 8212 del 13.3.2015.

Pertanto, si rende noto che **questo Ufficio non rilascerà alcun nulla osta al personale scolastico, docente, educativo e Ata per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale.**

Con l'occasione, si ricorda inoltre che, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, l'art. 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha sostituito il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015: ***"Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché (...), il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni"***.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si chiede gentilmente alle SS.LL. di sottoporre il contenuto della presente al personale interessato.

Il Direttore generale
Daniela Beltrame